

L' infermiere e' un professionista, non va demansionato

Data 18 febbraio 2025 Categoria professione

Attribuire in modo non occasionale ad un infermiere mansioni meramente manuali appartenenti ad una diversa o inferiore costituisce demansionamento.

Un' infermiera si rivolgeva al Tibunale lamentando di essere adibita regolarmente e sistematicamente al lavaggio dei ferri chirurgici in sala operatoria.

Il Tribunale e la successiva Corte d'Appello rigettavano la qestione liquidando la faccenda come attività strumentali e marginali rispetto a quelle tipiche della professione infermieristica e, pertanto, non si ravvedeva nessun demansionamento nello svolgere il lavaggio dei ferri chirurgici.

In particolare le Corti territoriali argomentavano la non sussistenza dell'illecito con il fatto che il lavaggio e la seguente disinfezione degli strumenti era avvenuta in momenti del tutto limitati del turno lavorativo (nel solo turno pomeridiano) in occasione dell'assenza del personale ausiliario dedicato (OTA e OSS) per cui lo svolgimento di mansioni inferiori costituiva solo un fatto occasionale.

Inoltre si aderiva alla tesi della ASL in quanto tali mansioni non erano del tutto estranea alla figura professionale dell'infermiere in base al DM 739/94 che indica tra le altre "...la collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali" per cui in questa ipotesi specifica tali mansioni costituivano solo elementi di collaborazione ai fini dell'attività chirurgica.

L'infermiera ricorreva quindi in Cassazione:

Per prima cosa sottolineava come lavaggio e sterilizzazione dei ferri chirurgici fosse attivita' piuttosto macchinosa tanto da occupare i 3/4 delle ore di lavoro mensili , non potendo quindi essere ricondotta ad una attività marginale.

Poi ricordava che la Conferenza Stato-Regioni del 22 settembre 2001 e del CCN attribuivano dettagliatamente all' OSS tale mansione specifica.

Altra contestazione: e' vero che il DPR 509/79 consente che quando alcune attività sono marginali, queste possono ricadere sui profili immediatamente superiori rispetto a quelli all'uopo dedicati, ma Non e' questo il caso, data la differenza di livello tra le due categorie.

La Cassazione accoglieva il ricorso dell' infermiera:

L' attivita' prevalente del lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza e solo per motivate ragioni aziendali contingenti e non diversamente risolvibili, il lavoratore può essere assegnato a compiti inferiori ma marginali rispetto a quelli propri del livello di inquadramento (Cass. n. 8910/2019), che comunque devono essere ben motivate e rivestire il carattere della temporaneita', senza un utilizzo costante e programmato nei turni.

Nel pubblico impiego puo' essere legittima l'addizione a mansioni inferiori "per esigenze di servizio" purché sia comunque assolutamente secondaria rispetto a quelle concernenti la qualifica di apparenza.

La Causa veniva quindi accolta e rinviata alla Corte di Appello in diversa composizione per la quantificazione delle spese di giudizio e di lesione della professionalità.

DanieleZamperini